



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 27 / 2026 del 26/02/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA UNA SOCIETA' PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL TAR PER IL PIEMONTE N. 8/2026 RESA NEL GIUDIZIO R.G. N. 1518/2024. CIG BA96362A19

Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Ufficio del Commissario Straordinario in Cuneo, corso C. Brunet n. 19/A,

Il Commissario Straordinario

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 21-1914/2025/XII del 01 dicembre 2025)

Su conforme proposta del Responsabile della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- premesso che con ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato, notificato in data 13.02.2026 e comunicato all'Azienda con nota prot. 6444 del 16.02.2026, la società INC S.p.A. ha chiesto l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, della sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, sez II, 10.01.2026, n. 8, notificata il 16.01.2026, resa nel giudizio R.G. n. 1518/2024;
- preso atto che il Consiglio di Stato ha fissato la Camera di consiglio del 12.03.2026 per la discussione dell'istanza cautelare;



- premesso che la vicenda oggetto di contenzioso attiene alla proposta di partenariato pubblico privato (PPP) finalizzata alla realizzazione del nuovo Ospedale unico dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, pervenuta all'Amministrazione in data 18 maggio 2022 e concernente la realizzazione dell'edificio in questione e delle relative pertinenze, nonché la successiva gestione di servizi non sanitari di diversa tipologia, prevedendo un contributo economico in conto capitale da parte pubblica nonché un contratto pluriennale per la gestione dei servizi summenzionati;
- dato atto che alla luce delle indicazioni regionali, in particolare la DGR 17-547 del 22 novembre 2019, nonché la comunicazione 33656/2020 della Direzione Regionale Sanità e Welfare, è stato individuato un percorso *“per la valutazione e l'esame delle proposte in ambito sanitario di partenariato pubblico privato provenienti dalle Aziende regionali”*;
- considerato che, in attesa delle risultanze del percorso valutativo accennato, anche di carattere economico-finanziario, le azioni da intraprendere nel contesto hanno richiesto un'attività di studio che necessitava di conoscenze legali specialistiche che travalicano quelle riconducibili alle normali competenze riferite al personale dell'Ente (dotato di un ufficio legale interno impegnato nella gestione del programma assicurativo regionale sia in sede stragiudiziale che giudiziale; nel contenzioso in materia di appalti pubblici e del personale; nella consulenza alla Direzione strategica e ai Servizi aziendali) e che la complessità, l'impatto economico-finanziario e, non ultimo la straordinarietà e la rilevanza degli aspetti giuridici della questione, hanno dunque reso necessario rivolgersi ad un professionista esterno, esperto in materia;
- ricordato, a tale proposito, il contributo di ricerca dell'IRES 262/2018, del febbraio 2018, che evidenzia le numerose problematiche connesse all'adozione di percorsi di partenariato pubblico privato da parte degli Enti sanitari;
- tenuto conto della complessità della questione in oggetto, nonché del numero delle questioni giuridiche trattate e della molteplicità dei soggetti interlocutori dell'Azienda nella gestione della proposta di PPP pervenuta in data 18 maggio 2022 e nelle fasi propedeutiche all'eventuale dichiarazione di pubblico interesse dell'opera da parte della stazione appaltante, tenuto conto della vigente normativa nazionale, della DGR Piemonte 22/11/2019 n.17/547 *“Partenariati Pubblici Privati in ambito sanitario ai sensi della Parte IV del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016. Primi indirizzi per le valutazioni di congruità in ordine alla sostenibilità economica e finanziaria e alla coerenza con le politiche di programmazione della Regione Piemonte”*, nonché della Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 18/1/2022, n.193-974 *“Prima programmazione di indirizzo di carattere strategico generale di investimenti in edilizia sanitaria per la realizzazione di nuovi presidi ospedalieri”*;
- dato atto che, in considerazione di quanto precede, con le deliberazioni n. 367 del 27.7.2022, n. 177 del 05.04.2023, n. 330 del 10.7.2023 e n. 239 dell'8.10.2024 l'Azienda ha affidato al prof. avv. Vittorio BAROSIO, l'incarico di assistenza legale ai sensi dell'allora vigente art. 17, comma 1, lett. d), punto 2) del D.Lgs. 50/2016;



- dato atto che detto affidamento era finalizzato a valutare i profili relativi ad un possibile futuro contenzioso e quindi era propedeutico ad un potenziale successivo incarico di rappresentanza in giudizio dell'Azienda;
- vista la deliberazione n. 279 del 08.11.2024 ad oggetto Affidamento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio nel ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte promosso da una società per l'annullamento della nota prot. n. 35059 del 30.09.2024;
- ricordato che, ai sensi dell'art. 56, comma 1 lett. h) n. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 (recante la disciplina dei contratti esclusi nei settori ordinari nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, già prevista nell'abrogato art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016), le disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici non si applicano agli appalti pubblici concernenti il servizio di consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1 del medesimo articolo (cioè per gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio o in arbitrato) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni;
- richiamato quindi il predetto articolo laddove dispone che: *“Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali”*.
- considerato che i servizi legali di all'art. 56, comma 1, lettera h), n. 1 possono essere svolti solo dai soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza;
- considerato che anche le Linee Guida n. 12 ANAC, per quanto d'interesse, già nella vigenza del precedente Codice, indicavano come: *“l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'art.17 (contratti esclusi)” [...] “l'affidamento diretto può inoltre ritenersi conforme ai principi di cui all'art.4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante”*;
- richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/18, con cui è stato stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa generale sugli appalti in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni fornite da un avvocato, tra cui quelle di consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un procedimento giudiziario, *“si configurano solo nell'ambito di un*



rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”;

- dato atto che con nota prot. n. 7364 del 23.02.2026, e successiva nota prot. n. 7687 del 25.02.2026, il prof. avv. Vittorio BAROSIO ha trasmesso il proprio preventivo, determinato nel rispetto dei parametri tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 21 per una spesa complessiva di Euro 23.000,00, oltre IVA e CPA (e così per un importo complessivo di Euro 29.182,40), oltre spese vive di trasferta a Roma;
- tenuto conto dei parametri per la determinazione dei compensi di cui agli artt. 18 e seguenti del DM 55/2014, con riferimento anche al valore, l'urgenza, le caratteristiche, la difficoltà e l'importanza dell'opera da realizzare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche e delle circostanze di fatto da trattare;
- ritenuto quindi di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa legale dell'Azienda nel giudizio in questione al prof. avv. Vittorio BAROSIO e all'avv. Serena DENTICO del foro di Torino, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge in ogni fase e grado del procedimento;
- dato atto che l'affidamento in questione, configurandosi quale affidamento di servizi legali per assistenza giudiziale, rientranti nei servizi legali di cui all'art. 56 del D.Lgs n. 36/2023, non è assoggettato al tetto di spesa complessivo per gli incarichi di studio, ricerca, consulenza, ex art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001, per cui il presente provvedimento non rientra tra gli atti soggetti a controllo della Sez. Reg. della Corte dei Conti ex comma 173 art. 1 della Legge n. 26/2005 (Legge Finanziaria 2006);
- acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

DELIBERA

1. di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa legale dell'Azienda nel giudizio in questione al prof. avv. Vittorio BAROSIO e all'avv. Serena DENTICO del foro di Torino, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge in ogni fase e grado del procedimento;
2. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari quindi ad Euro 29.182,40 (comprensivi di compensi, CPA al 4% e IVA al 22%), oltre a presunti euro 1.000,00 per spese vive di trasferta, trova copertura nel budget di spesa assegnato alla S.C.I. Legale ed è riconducibile al “centro di Costo”: NOS01 NUOVO OSPEDALE, come meglio specificato nella tabella sottostante:



Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Codice AMCO	Importo
2026	LEG	0310001012	Spese Legali	C261012B	€ 30.182,40

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, considerata l'urgenza di procedere.

Il Commissario Straordinario
Tranchida dott. Livio

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



Struttura Proponente: STRUTTURA COMPLESSA INTERAZIENDALE SERVIZIO LEGALE

Proposta Numero: 413 Anno: 2026

Sottoscritta digitalmente dal Responsabile della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, avv. Martina Peano, in data 25/02/2026

Acquisiti i seguenti pareri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinques e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.:

Direttore sanitario Lauria dott. Giuseppe	Direttore amministrativo Giarola dott. Gabriele
☒ FAVOREVOLE	☒ FAVOREVOLE
CONTRARIO	CONTRARIO
in data 26 febbraio 2026 sulla proposta di delibera n. 413 del 25/02/2026	in data 26 febbraio 2026 sulla proposta di delibera n. 413 del 25/02/2026

Allegato - Firmatario -